



Corte III
C-1599/2019

Sentenza del 18 luglio 2019

Composizione

Giudice Vito Valenti (giudice unico),
cancelliere Oliver Engel.

Parti

A. _____, (Italia)
rappresentato dal Patronato Inpas,
ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione CSC,
autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di
rendita (decisione su opposizione del 7 febbraio 2019).

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:**1.**

Con decisione su opposizione del 7 febbraio 2019, notificata in data 22 febbraio 2019, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha riconsiderato la propria decisione del 4 ottobre 2018 ed ha assegnato ad A. _____ una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia dell'importo di CHF 58.- mensili a decorrere dal 1° settembre 2017 (allegato a doc. TAF 1).

2.

Il 22 febbraio 2019, il rappresentante dell'interessato ha contattato la CSC tramite messaggio di posta elettronica (e-mail) ed ha addotto di aver notato una sostanziale differenza tra la durata del periodo in cui l'assicurato ha lavorato in Svizzera e quello ritenuto dall'autorità inferiore nella menzionata decisione su opposizione, chiedendo raggugli sulla determinazione del periodo di contribuzione (allegato a doc. TAF 1).

3.

Con scritto del 1° aprile 2019, la CSC ha trasmesso per competenza la menzionata e-mail del 22 febbraio 2019 al Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF [doc. TAF 1]).

4.

Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questa Corte giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dalla CSC possono essere impugnate innanzi al TAF conformemente all'art. 85^{bis} cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).

5.

5.1. Con decisione incidentale del 16 aprile 2019, il TAF – che ha considerato detta e-mail quale dichiarazione di ricorso – ha invitato il ricorrente a regolarizzare la dichiarazione di ricorso del 22 febbraio 2019, nel senso della presentazione di un gravame comprendente motivi e conclusioni chiare, nonché la firma manoscritta in originale del ricorrente o quella manoscritta in originale di un rappresentante munito della necessaria procura rispettivamente la firma elettronica qualificata in caso di presentazione di

un ricorso elettronico tramite le piattaforme autorizzate, e ciò nel termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. La menzionata decisione incidentale del TAF è stata inviata sia al rappresentante del ricorrente sia al ricorrente medesimo (doc. TAF 3).

5.2. Questo Tribunale ha altresì segnalato all'insorgente che benché non si possa assoggettare a requisiti troppo rigorosi un ricorso proposto da un privato non rappresentato da un avvocato, occorre comunque, da un lato, che nel ricorso sia spiegato, anche se in modo conciso, perché l'atto impugnato è contestato (motivi del ricorso) – in altri termini, se è stato violato il diritto federale, o se vi è stata, e quale, una constatazione inesatta o incompleta dei fatti giuridicamente rilevanti, o se la decisione impugnata è inadeguata e perché – nonché dall'altro lato che sia indicato cosa si chiede (conclusioni) in caso d'accoglimento del ricorso stesso (doc. TAF 3).

6.

In virtù dell'art. 20 cpv. 2^{bis} PA, una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. Il cpv. 3 dell'art. 20 PA precisa che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato è ritenuto notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (con relativo invito di ritiro); detta finzione presuppone il sussistere di una procedura in corso (DTF 138 III 225 consid. 3.1 e 130 III 396 consid. 1.2.3; sentenze del TF 2C_102/2016 del 5 febbraio 2016 consid. 3.1 e 2C_832/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 4.3.2). L'applicazione di questa giurisprudenza non costituisce altresì un formalismo eccessivo (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3 e 127 I 31 consid. 2b).

7.

Il 24 aprile 2019, la posta italiana ha invitato il rappresentante del ricorrente a volere ritirare il plico raccomandato a lui indirizzato contenente la decisione incidentale del TAF del 16 aprile 2019. Il rappresentante del ricorrente non ha ritirato il plico raccomandato, contenente la decisione incidentale del TAF del 16 aprile 2019 (doc. TAF 5), il quale è stato poi restituito al TAF il 3 giugno 2019 (doc. TAF 6). La menzionata decisione incidentale del

TAF è peraltro stata notificata – per raccomandata e per conoscenza – anche al ricorrente che l’ha ricevuta il 24 aprile 2019 (doc. TAF 4 [avviso di ricevimento]). Ciò premesso, la più volte citata decisione incidentale del TAF deve considerarsi siccome regolarmente notificata al ricorrente al più tardi il 2 maggio 2019 (considerando il 1° maggio 2019 quale giorno festivo), ossia 7 giorni dopo il tentativo di consegna al rappresentante del ricorrente il 24 aprile 2019. In tale contesto, è irrilevante che le Poste italiane abbiano trattenuto il plico raccomandato in questione fino al 30 maggio 2019, ritenuto altresì che lo stesso non è comunque stato ritirato dal rappresentante dell’insorgente fino a tale data (doc. TAF 5 [estratto Track and Trace della posta svizzera]).

8.

Pertanto, il termine assegnato al ricorrente per presentare un atto ricorsoale nel senso indicato nella decisione incidentale del 16 aprile 2019 di questo Tribunale è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. In concreto non è stato né presentato un atto ricorsoale contenente la firma manoscritta in originale del ricorrente o del suo rappresentate (rispettivamente la firma elettronica qualificata tramite le piattaforme autorizzate [lacuna già sufficiente per dichiarare inammissibile il ricorso]) né un gravame con motivi e conclusioni chiare. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).

9.

Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

10.

Non si prelevano spese processuali (art. 1 cpv. 1 e 85bis cpv. 2 LAVS) né, visto l’esito della causa, si attribuiscono ripetibili, fermo restando che le autorità federali, quand’anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un’indennità a titolo di ripetibili, salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v. fra l’altro, DTF 127 V 205).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili.

3.

Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- ricorrente (per conoscenza; Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico:

Il cancelliere:

Vito Valenti

Oliver Engel

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: